



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 30/09/2020

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **09:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Assente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Assente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
TORTELLI VALENTINA	Presente	RAZZI ROSETTA	Assente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò, Taddei Carolina.

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 96 del 20 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (TIA), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'articolo n. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata contestualmente soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

Vista la delibera consiliare n. 52 del 29 giugno 2011, con la quale è stata adottata la Tariffa di Igiene Ambientale TIA2 a far data dal 1 gennaio 2011;

Considerato che l'articolo n. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/11, ha istituito, dal 1 gennaio 2013, la TARES – Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi;

Preso atto che l'articolo n. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale –IUC, che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli articoli n. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con i quali sono state apportate modifiche alle norme in materia di TARI;

Visto che l'articolo n. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 70 del 29 settembre 2014 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto che l'articolo n. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina Paga”;

Visto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR ARERA”) approvato con la delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, “sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi

del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.”;

Rilevato che all'art. 2 della Delibera ARERA 443/2019 si precisa che “Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie, la cui determinazione è effettuata in conformità a quanto disposto dal Metodo Tariffario Rifiuti:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Considerato che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua Validazione che “ consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”;

Rilevato altresì che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che: l'Ente territorialmente competente assume le “pertinenti determinazioni” ed entro 30 giorni dalla loro adozione provvede a trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente territorialmente competente dalla delibera ARERA N. 433/19 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui “L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”;

Dato atto pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

CONSIDERATO altresì che, come chiarito da successivi provvedimenti di ARERA (delibera 57/2020 e Determinazione N. 2/2020 DRIF):

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto “ambito tariffario”;
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più “ambiti tariffari”, sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario;

Preso atto della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”, che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Richiamati inoltre:

- il comma 683 dell'articolo n. 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma di leggi vigenti in materia...”;
- l'articolo n. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo n. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale dispone che “a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'articolo n. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio c.m. all'art. 106 comma 3 bis che ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- il Decreto del Mef del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamata inoltre la nota interpretativa IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) Fondazione Anci in data 23/04/2020, avente ad oggetto "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

Preso atto della volontà di questo Ente di gestire direttamente la completa attività di accertamento e riscossione della TARI a far data dal 1 gennaio 2016, comunicata con apposita nota al precedente gestore SEI Toscana srl;

Accertato che il Piano Economico Finanziario 2020, come trasmesso dall'ATO Toscana Sud ammonta a complessivi €. 2.136.947,60 e che con l'applicazione dell'addizionale provinciale del 5%, (€. 106.847,38) lo stesso, arriva a definitivi €. 2.243.794,98;

Tenuto conto che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI devono garantire, ai sensi del comma n. 654 della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo n. 15 del D.L. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo n. 33 bis del D.L. n. 248/2007;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;
- la tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Ritenuto opportuno deliberare le percentuali dei costi complessivi imputabili alla parte domestica e la percentuale imputabile alla parte non domestica;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo n. 33/bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura come sotto determinata, determinate in applicazione del criterio stabilito dal DPR n. 158/1999, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel sopra citato DPR;

Dato atto che l'onere derivante dall'applicazione del comma 1 lett. a) dell'articolo n. 26 (Agevolazioni) previsto nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, riguardante le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, quantificabile per l'anno 2020 in €. 25.000,00 è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Preso atto che il comma 3 bis dell'articolo n. 22 (Riduzioni per le utenze domestiche) del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI introduce la possibilità di usufruire di un incentivo sul tributo di cui trattasi avente come scopo quello di premiare i cittadini che mettono in pratica la raccolta differenziata finalizzata ad un corretto sistema di smaltimento dei rifiuti, oltre a quello di caratterizzare il centro di raccolta od altre isole ecologiche come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere conferiti al servizio standard di raccolta;

Preso atto inoltre che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020 trovano copertura con apposita variazione di bilancio;

Considerato che, con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di riduzione utilizzata possa essere individuata nel 25% della quota variabile della Tari 2020 dovuta, in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione;

Ritenuto di individuare le utenze non domestiche beneficiarie dell'agevolazione prima detta facendo riferimento alle categorie di attività (CODICI ATECO) interessate dai provvedimenti di governativi di chiusura, anche temporanea, della propria attività ed indicate nella tabella di cui all'allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020 che si allega alla presente delibera (Allegato 1) e che si possono così riassumere:

Tabella 1a- ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nell'Allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 di cui si stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'agevolazione minima obbligatoria pari ai giorni minimi di chiusura; per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione del 25% della quota variabile TARI;

Tabella 1b – ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nell'Allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del 25% della quota variabile TARI dovuta , per attività ancora sospese alla data di emanazione della delibera (5 maggio 2020);

Tabella 2 – riguardante le UND con codici ATECO elencati nell'Allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di diversa durata. Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;

Tabella 3 – riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nell'Allegato A della delibera ARERA n. 158/2020, oltre a banche e assicurazioni, alle quali non sono state riconosciute agevolazioni, in quanto non spettanti in modo obbligatorio;

Preso atto che all'art. n. 33 (Riscossione) del già citato Regolamento TARI si stabilisce che quanto dovuto dai contribuenti a tale titolo debba essere riscosso suddividendo l'ammontare complessivo in due rate e vista anche la delibera G.C. 35 del 25/03/2020 nella quale si stabilisce di *“rimodulare la programmazione delle scadenze del Tributo sui Rifiuti (TARI), per il solo anno 2020, stabilendo la riscossione in n. 3 rate con scadenze da definirsi in sede di approvazione del PEF 2020 (Piano Economico Finanziario) e comunque, se questo non possibile, entro il 30 giugno 2020, con l'adozione della specifica delibera di Consiglio Comunale di definizione delle tariffe così come stabilito dal comma n. 4 dell'articolo n. 106 del DL. n. 18 del 17 marzo 2020.”*;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di "Cambiamo San Gimignano": dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo "Centrosinistra Civico": dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. Di determinare per l'anno 2020 la ripartizione già stabilita per il precedente esercizio finanziario, dei costi fissi della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti tassi di copertura dei costi:

- o 50% per le utenze domestiche,
- o 50% per le utenze non domestiche;

3. Di determinare per l'anno 2020, la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- o 42,54% per le utenze domestiche,
- o 57,46% per le utenze non domestiche;

4 Di stabilire per le utenze domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti K_a e K_b utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componenti	K_a	K_b
1 componente	0,86	1
2 componenti	0,94	1,6
3 componenti	1,02	2
4 componenti	1,10	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 o più componenti	1,23	3,4

5. Di stabilire, per le utenze non domestiche, per l'anno 2020 i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato n. 1 del DPR n. 158/99 sulla base del seguente schema:

Cat.	Descrizione	Valore	Valore
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,93
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
5	Stabilimenti balneari	0,56	5,15
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	4,07
7	Alberghi con ristorante	1,08	12,31
7 1	Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	1,08	9,95
7 2	Agriturismi con somministrazione di pasti	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
8 1	Case vacanze e affitta camere	0,85	7,80
8 2	Agriturismi senza somministrazione di pasti	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23
12	Banche e istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	9,86
13 1	Ferramenta	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	9,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05
21 1	Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	45,08
22 1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub situati fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5	32,20
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	33,10
24 1	Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	46,25
30	Discoteche, nightclub	1,29	11,82

6. Di approvare per l'anno 2020, sulla base del PEF e dei coefficienti K come sopra riportati, le misure della tassa TARI per le utenze sia domestiche che non domestiche, di cui all'articolo n. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, secondo il prospetto che si riporta sotto, non comprensivo del tributo provinciale, determinate sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999:

TARIFFE DOMESTICHE- di componenti	UTENZE Numero	Quota fissa x mq. €.	Quota variabile €.
1 componente		1,40143	68,03219
2 componenti		1,53180	108,85151
3 componenti		1,66217	136,06439
4 componenti		1,79253	149,67082
5 componenti		1,90660	197,29336
6 o più componenti		2,00438	231,30946

Cat.	TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE Descrizione	€. x mq. QUOTA FISSA	€. X MQ. QUOTA VARIABILE	€. MQ. TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,60827	1,25139	2,85966
2	Cinematografi e teatri	1,31445	1,02008	2,33453
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,46910	1,14353	2,61263
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,39695	1,84915	4,24610
5	Stabilimenti balneari	0	0	0
6	Esposizioni, autosaloni	1,37631	1,05777	2,43408
7	Alberghi con ristorante	3,34026	3,19930	6,53956
7 1	Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	3,34026	2,58595	5,92621
7 2	Agriturismi con somministrazione di pasti	3,34026	2,58595	5,92621
8	Alberghi senza ristorante	3,15469	2,44041	5,59510
8 1	Case vacanze e affitta camere	2,62891	2,02717	4,65608
8 2	Agriturismi senza somministrazione di pasti	2,62891	2,02717	4,65608
9	Case di cura e riposo	3,64954	2,82765	6,47719
10	Ospedali	3,89697	3,01737	6,91434
11	Uffici, agenzie	3,77326	2,91731	6,69057
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,65984	2,05057	4,71041
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,30933	2,56126	5,87059
13 1	Ferramenta	2,84541	2,19611	5,04152
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,71140	2,86663	6,57803
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,	2,44334	1,89203	4,33537
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,24748	2,51058	5,75806
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,28870	2,06616	4,35486
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,69077	2,54696	5,23773

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,98971	1,44631	2,43602
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,32992	1,57236	2,90228
21 1	Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare	2,72169	2,10514	4,82683
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,05171	11,71603	21,76774
22 1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub situati fuori dei centri storici e di zone ad	10,05171	7,77863	17,83034
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0	0
24	Bar, caffè, pasticceria	7,57744	8,60250	16,17994
24 1	Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	7,57744	5,86061	13,43805
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,92278	4,58323	10,50601
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,92278	4,57414	10,49692
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,08269	10,10988	23,19257
28	Ipermercati di generi misti	0	0	0
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0	0
30	Discoteche, nightclub	3,97429	3,07065	7,04494

7. Di dare atto inoltre che l'onere derivante dall'applicazione del comma 1 lett. a) dell'articolo n. 26 (Agevolazioni) previsto nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, riguardante le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, quantificabile per l'anno 2020 in €. 25.000,00 è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

8. Di accordare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020 per nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad €. 7.500,00, riferita ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. A tale scopo è necessario presentare apposita richiesta al Servizio Tributi di questo ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano una ISEE uguale a zero, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di competenza, che attesti che il soggetti ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione), è richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. Sul 30% delle certificazioni presentate verrà effettuata un'attenta attività di controllo ed approfondimento fiscale.

Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedano la disponibilità del fondo previsto, l'ammontare del contributo verrà assegnato:

- prioritariamente ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "persona handicappata in situazione di gravità";
- in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE più basso;
- a parità di indicatore ISEE sarà data la priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di figli a carico;

9. Preso atto di quanto disposto dal comma 3 bis. (Riduzioni per le utenze domestiche) del Regolamento TARI, avente come obiettivo quello di incentivare la raccolta differenziata mediante premialità a chi meglio conferisce i rifiuti e meno ne produce, sono previsti incentivi economici per gli intestatari TARI iscritti nelle utenze domestiche che conferiscono rifiuti smaltibili presso gli eco compattatori intelligenti presenti sul territorio e direttamente al centro di raccolta od altre isole ecologiche.

Per l'anno 2020 l'incentivo viene definito in ragione del 30% della parte variabile del tributo TARI e verrà applicato a coloro che abbiano effettuato entro il 31 dicembre 2020 un minimo di n. 200 conferimenti di rifiuti agli eco - compattatori presenti sul territorio ed un minimo di n. 20 conferimenti di rifiuti direttamente al centro di raccolta od altre isole ecologiche.

Per ottenere la suddetta riduzione tributaria l'utente dovrà preventivamente essere in possesso della 6card al fine di registrare l'operazione di conferimento che andrà ad effettuare.

Come stabilito nella norma regolamentare la riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata;

10. Di approvare i criteri di cui alla premessa narrativa per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni di ARERA di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19 come evidenziate nella premessa e nelle percentuali così riassunte:

Descrizione Tabelle – Del. ARERA 158/2020	% riduzione su quota variabile
Tabella 1a	25%
Tabella 1b	25%
Tabella 2	25%
Tabella 3 + banche e assicurazioni	0%

11. Di rimodulare la programmazione delle scadenze del Tributo sui Rifiuti (TARI), per il solo anno 2020, stabilendo la riscossione in n. 3 rate di pari importo con scadenze previste nei giorni 31/12/2020 – 01/03/2021 – 30/04/2021;

12. Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica ed a cura dell'Ufficio Tributi, al gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo n. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA

Allegato A

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Data riapertura ⁽³⁾	Rif. normativo
6	Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13	Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13	Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Categoria ex dPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura ⁽²⁾	Rif. normativo
1	Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
1	Biblioteche	91.01	08.03.2020	
2	Cinematografi	59.14	08.03.2020	
2	Teatri	90.04	08.03.2020	
4	Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽³⁾⁽⁴⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13	Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13	Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 ⁽⁵⁾	
15	Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15	Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16	Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	

Allegato A

30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
----	------------------------	----------	------------	--

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
1	Scuole	85	08.03.2020	consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza ⁽³⁾ , con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1	Associazioni	94	23.03.2020 ⁽⁴⁾	consentita apertura solo per le "Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali" (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
1	Luoghi di culto	94.91	08.03.2020	apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone	d.P.C.M. 08.03.2020 d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Campeggi	55.30	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
5	Stabilimenti balneari	93.29.20	23.03.2020	comunque attività tipicamente stagionale	
7	Alberghi con ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾
8	Alberghi senza ristorante	55.1		attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020, non per turismo che è vietato	d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11	(uffici)	K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84		consentite le "Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)" (cod. ATECO 65), le "Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)" (cod. ATECO 66), le "Attività legali e contabilità" (cod. ATECO 69), di "direzione aziendali e di consulenza gestionale" (cod. ATECO 70), degli "studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (cod. ATECO 71), "Ricerca scientifica e sviluppo" (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l'"Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" (cod. ATECO 84) ⁽⁶⁾ ; dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 "Attività immobiliari", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
11	(agenzie)		23.03.2020	fino al 3 maggio consentita l'attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei "Servizi di vigilanza privata" (cod. ATECO 80.1), dei "Servizi connessi ai sistemi di vigilanza" (cod. ATECO 80.2), delle "Attività di pulizia e disinfezione" (cod. ATECO 81.2), di "Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle	

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
				attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82	
12	(banche, istituti di credito)	K (64)		ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
12	(studi professionali)	da 69 a 75; 86		consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
13	Negozi altri beni durevoli		12.03.2020	sospesi se non inclusi nell'elenco di cui ai d.P.C.M. 11.03.2020, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		23.03.2020	fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45 ⁽⁷⁾		consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
20	Attività industriali con capannoni di produzione		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	

Categoria ex DPR 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura (anche parziale) ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
23	Mense	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
23	Birrerie, amburgherie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
24	Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
27	Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)	
27	Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte⁽¹⁾ fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio⁽³⁾, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda

Categoria ex DPR 158/99		Cod. ATECO ⁽²⁾	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 712/2020 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

25/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 712/2020 ad oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

25/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 49 del 30/09/2020

TRIBUTI

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 01/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*